



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII

Protezione Civile – Ambiente – Manutenzioni
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



ORDINANZA N. 144_

DEL 16/04/2025_

OGGETTO: Servizio Raccolta Integrata RR.SS.UU. – Centro servizi per deposito e trasferimento dei rifiuti solidi urbani conferiti in forma differenziata in località San Biagio ai sensi dell’Art. 191 D.Lgs. 152/2006.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Intervento ARO Scicli, Revisione n.1, aggiornato in data 29.03.2018.
- con contratto rep. n. 36510 in data 23/07/2020, è stato appaltato, alla Ditta Tech srl con sede a Floridia (SR) – via Rocco Chinnici n. 8, il Servizio di igiene urbana di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Scicli per il periodo dal 15/11/2019 al 14/11/2026;
- a seguito di cessione del ramo d'azienda, con determina n.165 del 30/08/2022, RG n. 1139 del 30/08/2022, la Impregico s.r.l. con sede a Taranto via Angelo Berardi n. 8 P.I. 03077030736, è subentrata nel contratto in questione senza alcuna modifica dello stesso;

Considerato che:

- la normativa nazionale e regionale in vigore impone ai comuni l’attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le relative percentuali minime che i comuni devono raggiungere;
- gli obiettivi sui quali si basa il capitolato speciale d’appalto del servizio di raccolta, trasbordo e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Scicli sono alla base della strategia deliberata dal Comune per aumentare la raccolta differenziata, diminuire i costi, incrementare i controlli da parte dei rappresentanti della collettività e responsabilizzare l’utenza tendendo ad un modello premiale rispetto ai comportamenti virtuosi, al fine di realizzare il percorso verso il traguardo “Rifiuti Zero” entro il 2024;

Visti:

- gli atti di gara che espressamente prevedono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e nello specifico, l’art. 6 del capitolato speciale d'appalto che prevede il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% nei dodici mesi dell’avvio del servizio e del 70 % a trentasei mesi dall’avvio del servizio e sino alla scadenza;

Ritenuto che:

- i sistemi che possono garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi di raccolta differenziata sono quelli consistenti nella raccolta domiciliare di tipo “porta a porta”, e che l’adozione di tale metodologia comporta necessariamente la realizzazione di centri di raggruppamento temporaneo (Centri Comunali di Raccolta) dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, dove

eventualmente anche l'utenza abbia la possibilità di conferire i rifiuti differenziati, onde evitare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio;

Visti:

- Il piano di Intervento e nello specifico gli artt.:
 - 4.1.3 – Criticità rilevata nell'Impiantistica locale il quale prevede che: *“Un'altra criticità si riscontra nell'impiantistica locale in quanto non sono esistenti Centri Comunali di Raccolta (CCR). Si ritiene necessario, quindi, prevedere la realizzazione ed il completamento di CCR in quanto strumento forte che spinge sempre più la raccolta differenziata”*;
 - 6.2.24 il quale prevede che: *“Il servizio comprende l'attrezzaggio, la gestione e conduzione del centro di raccolta comunale per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani anche ingombranti, delle frazioni merceologiche differenziate, della frazione organica, dei beni durevoli delle componenti recuperabili dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti urbani pericolosi (RUP), comprensivo del trasporto e collocamento presso idonei impianti dei rifiuti raccolti. Il centro di raccolta ubicato in C/da San Biagio è stato approvato con provvedimento sindacale e costruito sulla base del progetto e della disponibilità proveniente da finanziamento regionale e conduzione CCR San Biagio”*;
- Il Piano Operativo dei Servizi e nello specifico l'art. 3.15 Centri Comunali di Raccolta il quale prevede che: *“I CCR previsti sono n. 3 ubicati, di cui uno pronto per attivazione, gli altri due in fase di richiesta autorizzativa:*
 - *C.da San Biagio (presso la discarica comunale), già con procedimento di finanziamento;*
 - *C.da Zagarone, al servizio dell'abitato di Scicli;*
 - *C.da Spinello, in prossimità dell'area mercatale, a servizio prevalente della fascia costiera.*

Per il CCR San Biagio è prevista la dotazione di attrezzature necessarie alla raccolta da parte di I.A. e la gestione operativa. Per gli altri CCR, qualora si avvii l'iter autorizzativo, è da prevedere la necessaria assistenza a A.A. e la successiva gestione, qualora rientri nella periodicità dell'Appalto.”

Dato atto:

- che la norma contrattuale prevede che, in riferimento ai CCR di c.da Zagarone e di c.da Spinello, l'avvio autorizzativo sia ipotetico e solo eventuale;
- solo il CCR di c.da San Biagio è pronto per l'attivazione e che, già in fase di gara, era in corso il procedimento di finanziamento;
- che con Delibera del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 – Ragusa n. 13 del 11.07.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'adeguamento del CCR di Scicli sito in c.da San Biagio;
- che con Decreto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1509 del 30.11.2018 è stato finanziato il progetto di ampliamento, potenziamento, ed adeguamento del CCR di c.da San Biagio per l'importo complessivo di €404.274,83;
- che a seguito del completamento dei lavori la SRR ATO 7 – Ragusa ha provveduto al collaudo tecnico – amministrativo dell'opera con nota prot. n. 383 del 31.01.2022;
- che la SRR ATO 7 – Ragusa, a completamento dei suddetti lavori ha consegnato il CCR di c.da San Biagio al Comune di Scicli;
- che il Comune di Scicli, successivamente alla consegna del CCR di c.da San Biagio da parte della SRR ATO 7 – Ragusa, ha provveduto alla realizzazione del Sistema antincendio;
- che in data 28.02.2025, come da verbale di consegna sottoscritto fra le parti, è stato consegnato ufficialmente alla ditta IMPREGICO il CCR di c.da San Biagio, quale ai sensi del contratto di

igiene urbana gestore dello stesso, per l'ottenimento dell'A.U.A., quale autorizzazione necessaria e propedeutica per l'utilizzo e l'apertura dello stesso;

Ritenuto che:

- nell'espletamento dei servizi di raccolta differenziata di tipo porta a porta il CCR riveste un ruolo ecologico fondamentale in quanto riesce a soddisfare molteplici esigenze rappresentando la stazione intermedia nel sistema di gestione dei rifiuti, il luogo dove i rifiuti già differenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni vengono suddivisi dagli addetti ai lavori in attesa di essere trasferiti ai centri di recupero, evitando che vengano abbandonati sul territorio aumentando il rischio d'inquinamento ambientale, d'intralcio alla circolazione e il degrado ambientale e paesaggistico;
- la mancanza di CCR Comunale, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta è stata, fino alla data odierna, ovviata con Perizia di Variante Contrattuale sottoscritta nel mese di giugno 2023 con il potenziamento logistico e delle attività di trasbordo dei rifiuti in modo da consentire il conferimento diretto alle piattaforma/impianti di conferimento;
- l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata ha comportato il conseguente aumento dei quantitativi di rifiuti, distinti per singola frazione merceologica, da conferire agli impianti di trattamento;
- che il predetto aumento delle quantità dei singoli rifiuti differenziati mette in crisi il sistema logistico nonché le attività di trasbordo, nonostante le stesse fossero state potenziate con la suddetta perizia di variante, con evidenti ripercussioni sul sistema di raccolta;

Viste:

- La nota della ditta IMPREGICO prot. n. 607 del 07.03.2025 con la quale si: *“evidenzia il rischio concreto che i rifiuti raccolti permangano nelle casse scarrabili o all'interno degli autocompattatori per un periodo superiore alle 72 ore, violando il limite di configurazione del trasporto stabilito dall'art. 193, comma 15, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale situazione, non dipendente dalla volontà del Gestore, esula dalle sue responsabilità in caso di eventuali contestazioni da parte degli Enti preposti. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e in autotutela, la scrivente si vede costretta a sospendere il servizio denominato “Fuori Tutto” (raccolta ingombranti), quindi la raccolta ingombranti porta a porta, nelle attuali modalità operative, fino alla risoluzione delle problematiche descritte.”*
- La nota prot. n. 664 del 12.03.2025 con la quale la ditta IMPREGICO evidenzia che: *“ad oggi, permane la mancata realizzazione dei tre Centri Comunali di Raccolta (CCR) previsti dal contratto ed in particolare di uno “pronto per l'attivazione” alla data degli atti di gara ossia il 29.03.2018. Tale situazione comporta il permanere delle criticità già segnalate nelle precedenti comunicazioni e relazioni tecniche. Ad oggi, non risulta consegnata ufficialmente alcuna area di lavorazione idonea, conforme alle prescrizioni contrattuali, da adibire a Centro Comunale di Raccolta, né è stato individuato un sito autorizzato o oggetto di un provvedimento straordinario che consenta il posizionamento delle attrezzature necessarie per garantire la continuità operativa del servizio”.*
- La nota prot. n. 690 del 14.03.2025 con la quale la ditta IMPREGICO ricorda che: *“il procedimento di gara risale al 2018 e la preparazione degli atti di gara è probabilmente precedente. La temporaneità di un'organizzazione priva di logistica paventata negli atti di gara è diventata strutturale ed il Comune di Scicli non ha emanato nessun provvedimento straordinario per far fronte a quello che doveva essere un'eccezione organizzativa.”;*

Rilevato:

- che la ditta IMPREGICO, in ottemperanza all'Ordinanza n. 100 del 17.03.2025 emessa dal Sindaco del Comune di Scicli, con nota prot. n. 10925 del 25/03/2025 e successiva

integrazione prot. n. 11056 del 25/03/2025 ha trasmesso, Al Settore VIII (SUAP), l'istanza corredata degli elaborati necessari per l'ottenimento dell'A.U.A.;

- che la SUAP, con nota prot. n. 13702 del 15/04/2025, ha trasmesso tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'AUA al Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore Ambiente;
- che, alla data odierna, è ancora in corso da parte degli Enti preposti l'iter per il rilascio dell'A.U.A. del CCR di c.da San Biagio alla ditta IMPREGICO quale gestore del CCR;

Visto:

- Il D.M. 08 Aprile 2008 ss.mm.ii. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

Ritenuto:

- che il CCR di c.da San Biagio è dotato di tutti i presidi ambientali atti ad evitare eventuali danni all'ambiente;
- dell'impossibilità di individuazione immediata di altra area, di proprietà del Comune, avente i medesimi requisiti nonché presidi ambientali già presenti presso il CCR di c.da San Biagio;
- che l'individuazione del Centro di Raccolta di c.da San Biagio è ritenuta indispensabile e determinante nell'ambito del sistema di raccolta differenziata avviato, risultando la stessa di rilevante utilità ed interesse pubblico;
- che tale Centro di raccolta, al fine di rendere ancora più efficiente la raccolta differenziata, può essere utilizzato anche come area di supporto per le attività di deposito temporaneo dei rifiuti provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata "porta a porta" già attivata in tutte le aree del territorio cittadino e per le attività di trasbordo da mezzi di raccolta "satellitari" a compattatori per il successivo trasporto agli impianti di trattamento;
- che ai sensi dell'art. 7.1. del DM 08 aprile 2008 ss.mm.ii. per i rifiuti conferiti all'interno dei CCR: *"La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi"*;
- dell'oggettivo stato di fatto del sistema impiantistico locale che talvolta non consente con la necessaria continuità ed affidabilità il conferimento continuo dei rifiuti raccolti;
- che per i rifiuti raccolti in modalità differenziata, non potendo disporre del CCR di contrada San Biagio, la ditta gestore del servizio di raccolta non può usufruire delle modalità di deposito previste dall'art. 7.1 del DM 08 aprile 2008 ss.mm.ii;

Considerato:

- che, nell'imminenza del periodo estivo caratterizzato dall'incremento delle quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti anche per via dell'incremento dei flussi turistici, si rende necessario individuare un'area idonea, funzionale logisticamente alla regolare esecuzione del servizio, che funga da "stazione intermedia" nel sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti e specificatamente da luogo dove i rifiuti già raccolti in maniera differenziata stazionino in attesa di essere trasferiti agli impianti di recupero/trattamento;
- che il CCR di c.da San Biagio è dotato di area libera, caratterizzata da facile raggiungibilità, accessibilità, sufficiente distanza dai fabbricati della zona, pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche; recinzione di altezza non inferiore a 2 m; sistema di illuminazione esterna; sistema antincendio; Sistema di video sorveglianza;
- che, nelle more del rilascio dell'A.U.A. del CCR di c.da San Biagio alla ditta IMPREGICO quale gestore del CCR, da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si ritiene di individuare apposita area, corrispondente allo stesso CCR, ferme restando le condizioni atte a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di supporto per le

attività di stoccaggio temporaneo dei rifiuti provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata “porta a porta” già attivata in tutte le aree del territorio cittadino e per le attività di trasbordo da mezzi di raccolta “satellitari” a compattatori per il successivo trasporto;

Richiamati:

- il Parere in linea tecnica dell’Asp di Ragusa, acquisito in data 14/03/2025;
- il parere favorevole dell’ARPA Sicilia, acquisito in data 17/03/2025;

Visti:

- il comma 1 e seguenti di cui all'art. 191, del D. Lgs n. 152/2006, così come corretto dal D.lgs n. 4/2008, il quale conferisce al Sindaco, in qualità di Autorità locale, adozione di ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
- il comma 4 dell’art. 191, del D. Lgs. n. 152/2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse “(...) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione di rifiuti”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 100 del 17.03.2025;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal D.Lgs. 116/2020, contenente la disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101);

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le necessità di reiterare l’Ordinanza n. 100 del 17.03.2025 emessa dal Sindaco del Comune di Scicli ai fini di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta e scongiurare eventuali interruzioni dello stesso;

Considerato che i termini di vigenza dell’Ordinanza del Sindaco n. 100 del 17.03.2025 consente la reiterazione degli effetti della stessa constatato che il comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 consente la emissione di ulteriori ordinanze sino ad un massimo di ulteriori diciotto mesi;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

ORDINA

ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di reiterare gli effetti della Ordinanza del Sindaco del Comune di Scicli n. 100 del 17.03.2025 a far data dal 16/04/2025 e sino al termine massimo del 30.09.2025, in deroga a quanto disposto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, e notificata ai seguenti soggetti ognuno per le proprie competenze:

alla ditta IMPREGICO S.r.l.;

- al Ministero dell’Ambiente;

- alla Prefettura di Ragusa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Scicli;
- al Comando Stazione Forestale di Scicli;
- al Segretario Comunale ~ SEDE;
- alla Polizia Municipale – SEDE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n° 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Visto di regolarità
Il Titolare E.Q. Settore VII

IL Sindaco
Marino Mario